



TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici

dott. Bruno CASCIARRI Presidente

dott.ssa Clarice DI TULLIO Giudice

dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore,

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero 57-1/2026 R.G. P.U. promosso

da

MIRNA PELLIZZON, C.F. PLLMRN76L57F770A, residente in Conegliano (TV),
Via Scoglio di Quarto n. 8

- ricorrente -

Letto il ricorso proposto da MIRNA PELLIZZON ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I.;
ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, posto che la parte
debitrice ricorrente risiede in Conegliano;

rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra
adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte
debitrice, indica le cause dell'indebitamento (progressiva incapacità di far fronte
alle rate crescenti di un mutuo ipotecario a tasso variabile contratto nel 2004 per
l'acquisto di un immobile ad uso abitativo, sino alla vendita del bene in sede
esecutiva nel 2013, con una residua importante esposizione debitoria nei confronti
di AMCO s.p.a., che la ricorrente ha cercato di ridurre mediante ricorso ad altri
finanziamenti) e la diligenza impiegata dalla parte debitrice nell'assumere le
obbligazioni, e contiene l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo,
C.C.I.I.;

evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV
del C.C.I.I.;

RG 33/2026 LIQ. CONTRA.
MIRNA PELLIZZON
(C.F. PLLMRN76L57F770A)
PROC. UNIT. 57-1/2026

DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 13/05/2026

IL FUNZIONARIO UPP
GIACOMO LONGO



ritenuto che la parte ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c), C.C.I.I. perché:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (la parte ricorrente è un consumatore);

- la parte ricorrente ha debiti personali per € 158.000,00 circa;

- la parte ricorrente non è proprietaria di immobili né di beni mobili registrati; percepisce un reddito da lavoro dipendente, pari all'importo mensile netto di circa € 1.700,00 (al lordo delle trattenute per pignoramento e cessione del quinto allo stato operate sulla sua busta paga, che dovranno cessare alla luce dell'apertura della presente procedura), a fronte di un fabbisogno mensile pari a circa € 1.270,00 (tenuto conto del contributo al fabbisogno familiare prestato dal marito, anch'egli lavoratore dipendente, con un reddito medio mensile pari ad € 1.800,00) e a spese di procedura stimate in circa € 1.200,00 complessivi;

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di MIRNA PELLIZZON;

nomina la dott.ssa Elena Merlo quale giudice delegato ed il dott. ANDREA CALZAVARA quale liquidatore;

ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I., evidenziando che spetta al Giudice delegato la liquidazione del compenso dell'OCC, il quale, quindi, non dovrà formare oggetto dello stato passivo del liquidatore;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) C.C.I.I.;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;



dispone che la notifica della sentenza alla parte ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 05/05/2026

Il Giudice estensore

dott.ssa Elena Merlo

Il Presidente

dott. Bruno Casciarri



